



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

*SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA
REGIONE SICILIANA*

composta dai magistrati:

dott. Salvatore CILIA	Presidente
dott. Luciana SAVAGNONE	Consigliere
dott. Salvatore CULTRERA	Consigliere
dott. Pino ZINGALE	Consigliere relatore
dott. Valter DEL ROSARIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N.191/A/2012

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 4056 del registro di segreteria promosso ad istanza di ALOISI Maria, BEVACQUA Maria, BRUNETTO Rosanna, CANNISTRA' Maria, CASTIGLIONE Danila, DE SALVO Anna Maria, NANIA Patrizia, NUNNARI Luciana e SANZONE Maria, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo D'Asaro, nei confronti della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la riforma della sentenza n. 1136/2011 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.

Visto l'atto di appello depositato il 10 febbraio 2012.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 12 giugno 2012 il relatore Consigliere

Pino Zingale, l'avv. Seminara, su delega dell'avv. D'Asaro, per gli appellanti, e l'avvocato dello Stato Fabio Caserta per la Regione Siciliana.

F A T T O

Gli odierni appellanti, dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza, con ricorso presentato innanzi alla Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Siciliana, chiedevano la perequazione della loro pensione regionale con il calcolo dei benefici previsti dall'art 5, comma 1, della Lr 19/91 e dall'art. 8 del D.P. Reg 30/01/1993, nonché la perequazione annuale automatica del trattamento di quiescenza, calcolata in base all'art. 36 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, nella misura del 100% dell'aumento ISTAT.

Il Giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto “alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante il calcolo degli aumenti periodici di cui alla legge regionale 41/85 sulla retribuzione comprensiva dei benefici di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale 19/91 e all'art. 8 D.P. reg. 30.01.1993”, mentre, per la domanda sulla perequazione, pur riconoscendone la fondatezza, limitatamente al periodo compreso tra il 1/1/1998 ed il 31/12/2000, segmento temporale durante il quale il ricorrente avrebbe avuto titolo a fruire della perequazione del trattamento pensionistico computata secondo il disposto dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 7 marzo 1997, n. 6, dichiarava prescritte tutte le pretese antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta il 14.3.2007.

Con atto di appello, depositato in segreteria il 10 febbraio 2012, gli

odierni appellanti, con articolata motivazione, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado per quanto attiene ai capi di rigetto inerenti il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante il calcolo degli aumenti periodici di cui alla legge regionale 41/85 sulla retribuzione comprensiva dei benefici di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale 19/91 e all'art. 8 D.P. reg. 30.01.1993.

La Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia si sono costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 17 maggio 2012 ed hanno chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza di discussione le parti presenti hanno confermato le richieste di cui agli atti scritti ed il giudizio è stato posto in decisione.

DIRITTO

L'art.15 della l.r. n.11/1988 riconosce al dipendente regionale collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1984 - come tutti gli odierni appellanti - il diritto a computare nel trattamento di pensione il rateo mensile della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio; vale a dire, ai fini della liquidazione della pensione, che l'ultima retribuzione percepita viene maggiorata delle quote mensili della successiva classe di stipendio e del successivo aumento periodico maturato all'atto della cessazione dal servizio.

L'art.5, comma 1, della stessa l.r.11/1988 ha introdotto nell'ordinamento pensionistico regionale l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, determinata in ragione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con

l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e di aumento periodico maturati alla data della entrata in vigore della medesima legge.

Detta norma, avendo introdotto nell'ordinamento pensionistico regionale l'istituto della retribuzione individuale di anzianità determinata nei modi suddetti, ha inteso abrogare definitivamente con effetto dalla entrata in vigore della legge stessa (19 giugno 1988) il sistema della progressione economica di anzianità per classi ed aumenti periodici dell'art.5, comma 1, della l.r. n. 11/1988.

Ne consegue che l'art. 15 della stessa legge regionale n. 11/88, ancorato al precedente sistema di progressione per classi e aumenti periodici, si applica al personale collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1984 e fino all'entrata in vigore della stessa legge n.11 del 1988 (19 giugno 1988) e non può essere applicato nei confronti del personale cessato dal servizio dopo tale data, come tutti gli odierni appellanti.

Per quanto riguarda la questione del ricalcolo degli aumenti periodici ai sensi della tabella "O" annessa alla legge regionale n.41 del 1985 assume rilievo dirimente, ai fini della decisione, la circostanza che la pensione di cui è titolare l'appellante ha decorrenza 1° aprile 1994; si tratta, quindi, di pensione liquidata dopo che era stato abrogato definitivamente dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n.11 del 1988, a partire dall'entrata in vigore di tale legge (19 giugno 1988) il sistema della progressione economica di anzianità per classi ed aumenti periodici, per effetto dell'introduzione nell'ordinamento pensionistico regionale dell'istituto della retribuzione individuale di anzianità e dopo che l'art.5, comma 5, della l.r. n. 19/1991 aveva abrogato la lettera a) annessa alla tabella "O" della l.r. n.41 del 1985 a decorrere dal 2 luglio 1990.

Nella fattispecie, gli incrementi stipendiali concessi al personale in servizio con decorrenza 1 gennaio 1988 (v. art.5, comma 1, della l.r. n. 19/1991 e art. 8 del DPRS n.30/1993) vennero attribuiti in misura fissa nella retribuzione dell'interessato, allora in servizio, per cui sono stati computati agli effetti della liquidazione del trattamento pensionistico senza alcun ricalcolo degli aumenti periodici posseduti come risulta dalla documentazione versata in atti (v. decreto di liquidazione della pensione).

Nessuna prova, poi, ai fini che qui interessano, è stata fornita dagli appellanti che il ricalcolo, relativo agli incrementi disposti dall'art. 5, comma 1, della l.r. 19/1991 e dall'art. 8 del DPRS n.30/1993, degli aumenti periodici posseduti alla data dell'1 gennaio 1988 sia stato formalmente chiesto durante il servizio all'amministrazione di appartenenza e che, eventualmente, avverso il diniego opposto dalla stessa amministrazione fosse stato proposto ricorso al giudice del rapporto allora competente per ottenerne il riconoscimento giudiziale nella retribuzione e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.

Sotto tali profili non può non rilevarsi che, per quanto riguarda il periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998, l'art. 69, comma 7, del d.l.vo n.165 del 2001 stabilisce in via transitoria che le relative controversie restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

La giurisprudenza con orientamento costante ha ritenuto che tale termine, posto a pena di decadenza, ove non rispettato, comporta la perdita radicale del diritto di azione con effetti direttamente incidenti

sulla relativa posizione soggettiva, che resta caducata (cfr. Cass. Civile SS.UU. 30 gennaio 2003, n.1511; Consiglio di Stato Sez.VI 11 agosto 2010 ,n. 5634); in ordine all’art. 69, comma 7, del d.l.vo n.165 del 2001 la Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 213 del 2005, confermata dall’ordinanza n.197 del 2006, ha messo in evidenza che “il legislatore ha individuato nella decadenza del diritto di azione una misura processuale idonea a conseguire l’obiettivo di evitare il sovraccarico di lavoro che per i tribunali amministrativi regionali si sarebbe determinato ... per cui il termine di decadenza produce, ove questa si verifica, effetti sul diritto sostanziale”.

Per ciò che riguarda gli appellanti, in servizio in periodo anteriore al 30 giugno 1998, deve dedursi che sulle pretese al ricalcolo nella retribuzione degli aumenti periodici posseduti in base agli incrementi disposti dall’art. 5, commi 1, 4 e 6, della l.r. 19/1991 e dall’art.8 del DPRS n.30/1993, con effetto dall’1 gennaio 1988, sia intervenuta, in ogni caso, relativamente al predetto periodo del rapporto di servizio, la decadenza di cui al citato all’art. 69, comma 7, del d.l.vo n.165 del 2001.

La predetta situazione comporta che la decadenza del diritto dell’appellante al ricalcolo degli aumenti biennali riferito al periodo del rapporto di lavoro fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dello stesso diritto ai fini della riliquidazione della pensione e, quindi, l’appello, sul punto, deve essere rigettato.

In questi termini, peraltro, risulta già orientata la giurisprudenza di questa Sezione (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, 18 maggio 2012, n. 150).

Il capo della sentenza, relativo al beneficio di cui all’art. 36 della l.r.

n.6/97, contenente la dichiarazione di prescrizione di ogni pretesa antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta il 14.3.2007, non risulta, invece, gravato da appello e, pertanto, la statuizione ivi contenuta è passata in giudicato.

In base alle considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.

Stante la particolare complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 giugno 2012.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Pino Zingale)

F.TO (Salvatore Cilia)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo,20/06/2012

Il Direttore della Segreteria

F.TO (Nicola Daidone)